

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

N. 1.

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Seduta del 10 settembre 2013

La Camera,

premesso che:

i sottoscrittori del presente atto segnalano nuovamente e ribadiscono la stigmatizzazione della trasformazione per via di prassi dei classici sistemi di produzione normativa, lo spostamento radicale della produzione legislativa dal Parlamento al Governo, nonché il perpetuarsi di deroghe sistematiche alle procedure ordinarie di formazione delle leggi – attraverso la decretazione di urgenza, la pratica dei decreti cosiddetti « omnibus », il ricorso sistematico alla posizione della questione di fiducia, che dovrebbe risultare innaturale ed estraneo rispetto ai principi ed al dettato costituzionali di cui agli articoli 70 e 77 della Costituzione, in quanto, oltre che lesivo delle prerogative del Parlamento, il suddetto abbinamento è in grado di alterare gli equilibri istituzionali ravvisabili, oltre che nel dettato della nostra Carta fondamentale, nei pronunciamenti della Corte Costituzionale;

già nel corso della precedente legislatura così si espresse il Presidente della Repubblica: « è stato compresso – per le modalità adottate nel corso del tempo da parte di governi rappresentativi di diversi e opposti schieramenti – l'esercizio del ruolo del Parlamento »;

con la continua e reiterata decretazione d'urgenza – ad ancor più con il meccanismo dell'utilizzo e del rinvio a successivi meri decreti di natura non regolamentare – viene alterato lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parlamento: non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straordinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei decreti-legge e di ciascun articolo degli stessi, quanto il trovarsi, da tanto, troppo tempo, di fronte a una sorta di ordinaria attività legislativa sopravveniente svolta dal Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo;

vano è risultato, finora, segnalare, di volta in volta, gli abusi della decretazione d'urgenza, la palese mancanza dei requisiti costituzionali, la palese o latente illegittimità di parti dell'articolato dei provvedimenti d'urgenza, la violazione sistematica della legge n. 400 del 1988, nonché le sentenze susseguitesì nel tempo della Corte costituzionale, i moniti del Capo dello Stato, guardiani del nostro ordinamento, del rispetto delle norme, della loro gerarchia, delle competenze costituzionali;

ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, i profili critici ed i vizi di incostituzionalità del contenuto dei provvedimenti d'urgenza e delle procedure adottate sottopongono a torsione il nostro sistema ordinamentale, perseverando i Governi nel fare ciò che la Costituzione vieta loro, con ciò svuotando le istituzioni ed inficiando le regole democratiche;

in ordine al contenuto del provvedimento:

l'articolo 15, recante le disposizioni di copertura finanziaria degli oneri del decreto-legge, pari a 2.934,4 milioni di euro per 2013, pari a 553,3 milioni di euro per il 2014 e a 617,1 milioni di euro per il 2015, esclusi gli oneri arrecati dal comma 6 dell'articolo 9, prevede che una quota di oneri pari a 1.525 milioni di euro per il 2013 mediante due norme che non costituiscono riduzioni certe di spesa pubblica, ma da cui ci si attendono maggiori entrate;

le suddette maggiori entrate sono caratterizzate sia da pregiudizio per il Bilancio dello Stato, sia da aleatorietà;

per quanto concerne la prima, ci si riferisce all'articolo 14, con il quale si dispone la definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile correlati a fatti anche avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso. La previsione di maggiori entrate per 600 milioni di euro è correlata in particolare alla speranza di definizione del contenzioso con i concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, condannati con sentenza della Corte dei Conti;

si rileva il pregiudizio e danno per i saldi di finanza pubblica, in quanto si è in presenza di una condanna per danno erariale pari a 2.475.000.000 euro, sui quali la norma del decreto-legge in esame consente la definizione pagando un minimo pari al 25 per cento;

la seconda copertura, pari a maggiori entrate per 925 milioni di euro è correlata alla disposizione dell'articolo 13, ossia a maggiori entrate per versamento dell'IVA, in seguito ai maggiori pagamenti dei debiti della P.A. verso le imprese, consentiti mediante un ulteriore stanziamento di 8 miliardi di euro, mediante emissione di debito pubblico, disposte dal comma 1 dell'articolo 15. In merito, non possono essere considerate certe le suddette nuove entrate, in quanto non è garantito il versamento dell'IVA da parte delle aziende che ricevono i pagamenti, sia perché ciò presuppone la massima correttezza degli adempimenti fiscali, sia perché le aziende in grave difficoltà di liquidità potrebbero omettere ovvero dilazionare il pagamento dell'imposta;

inoltre, l'incertezza delle aspettative delle entrate dei suddetti articoli 13 e 14 è confermata anche da quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 15, che introduce la «clausola di salvaguardia», ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza pubblica);

il citato comma 4 dispone che il Ministro dell'economia e finanze debba monitorare il conseguimento delle suddette entrate: nel caso in cui il monitoraggio rilevi un diverso andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati, egli è autorizzato a disporre con decreto entro novembre 2013 l'aumento della misura degli acconti ai fini IRES ed IRAP;

la suddetta clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura, mentre il suddetto comma 4 dell'articolo 15 non soddisfa tale criterio né quanto disposto dal comma 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità, in merito all'effettività e automaticità della clausola, poiché le misure compensative di aumento di entrata non sono definite nel *quantum*;

ad onta delle dichiarazioni e delle aspettative del Governo, le citate disposizioni normative ben potrebbero determinare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica: in violazione dell'articolo 81 della Costituzione, non sono indicati concretamente i mezzi finanziari necessari per il compimento degli adempimenti prescritti, né la corretta identificazione delle coperture finanziarie e, non risolvendo con certezza la questione, prevedendo il ricorso alla clausola di salvaguardia, al contempo ravvisandosi il rischio di esporre a pregiudizio i conti pubblici,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge C. 1544.

n. 1. Nuti, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, D'Ambrosio.

